

R.G. 2021/156



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

II sottosezione civile

composta dai magistrati:

Donatella Aru	Presidente
Emanuela Cugusi	Consigliera
Grazia M. Bagella	Consigliera rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n.ro 614 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2021  
promossa

da

██████████ A.R.L., in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, ██████████

██████████ elettivamente domiciliati in Cagliari, ██████████  
presso lo studio degli Avv.ti ██████████ e ██████████ che li rappresentano e difendono in  
forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,

**appellanti principali**

e da



██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████  
██████████ elettivamente domiciliati in Cagliari, ██████████ ██████████ presso lo studio  
dell'Avv. ██████████ ██████████ che li rappresenta e difende in forza di procura speciale a  
margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,

**appellanti adesivi**

contro

BANCO ██████████ ██████████ s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
elettivamente domiciliato in Cagliari, ██████████ ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ ██████████  
che lo rappresenta e difende in forza di procura generale allegata telematicamente,

**appellato**

All'udienza del 2.12.2022 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di  
legge per il deposito di comparse conclusionali e delle repliche, sulle seguenti

#### CONCLUSIONI

**Nell'interesse degli appellanti principali:** *"... Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis: (...) 2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 614/2021 pubbl. il 25/02/2021 RG n. 5770/2014 Repert. n. ██████████/2021 del 25/02/2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: "1) revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per i motivi in esposizione, anche solo per la quota che il Giudice riterrà di giustizia, e per l'effetto, mandare assolti gli odierni opposenti da ogni responsabilità e/o nei limiti ritenuti di giustizia anche per ogni pretesa spiegata nel merito dall'opposta; 2) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge e spese generali. In via riconvenzionale; 3) condannare per le ragioni in espositiva il Banco ██████████ ██████████ al pagamento dell'importo che il Giudice riterrà di giustizia a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente in favore di tutti gli opposenti in via solidale attiva; 4) condannare il Banco ██████████ ██████████ alla restituzione delle somme indebitamente incassate nel corso del rapporto contrattuale intrattenuto*



con gli opposenti e in favore di questi ultimi in via solidale attiva.); - e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti negli atti di difensivi depositati nel corso del giudizio di primo grado, nonché nei verbali di causa, da intendersi integralmente confermati e trascritti nel presente atto; 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.

**Nell'interesse degli appellanti adesivi:** “...voglia accogliere l'appello e in totale riforma della sentenza impugnata accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “preliminarmente, e limitatamente alla posizione della Signora [REDACTED] dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. [REDACTED] del Giudice del Tribunale di Cagliari datato 23 aprile 2014 per essere stato lo stesso tardivamente notificato solo in data 15 luglio 2014. Nel merito: 1. accerta e dichiarata: 1.1 la nullità e/o inefficacia delle fideiussioni personali prestate dagli odierni opposenti per violazione delle norme di cui alla Legge regionale 28/84, e delle norme alla stessa funzionalmente collegate tra cui: a) la delibera della Giunta Regionale 16.5.1995 n. 20/52 recante “direttive istruttorie” e “disposizioni generali” sulla L.R 28/1984, b) la L.R. 18/2013, c) il Protocollo di Intesa tra il Consorzio [REDACTED] S.r.l. e il Banco [REDACTED] del 4.09.1998, d) la Convenzione tra la Regione Sardegna e il Banco [REDACTED] registrata a Cagliari il 3 marzo 1995; 1.2 l'illegittimità, e di conseguenza, l'inapplicabilità dei tassi di interesse richiesti e necessità di rideterminazione dell'importo eventualmente dovuto relativamente al contratto di finanziamento ai rogiti del Notaio Dott.ssa [REDACTED] (repertorio n. [REDACTED] raccolta n. [REDACTED] registrato a Cagliari il 26.11.2004 n. [REDACTED] spedito in forma esecutiva il 20.12.2004 a cagione della nullità della clausola relativa agli interessi contenuta nello stesso con consequenziale applicazione del disposto dall'art. 1815, 2° comma c.c.; Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e mandare assolti gli opposenti da ogni avversa pretesa. 3 In ogni caso con il favore delle spese o compensazione delle



*stesse.” Di entrambi i gradi di giudizio. Si reiterano le istanze istruttorie formulate nelle seconde memorie ex art. 183 Vi comma”*

**Nell'interesse dell'appellato:** *“...si conclude affinché la Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione VOGLIA (...) II) In via principale: rigettare l'avversa impugnazione perché totalmente infondata, e confermare integralmente la sentenza di primo grado; III) In via subordinata: in caso di riforma anche parziale della sentenza impugnata, condannare la [REDACTED] [REDACTED] a.r.l., e i Sigg. [REDACTED] [REDACTED] a pagare, in solido con la debitrice principale la complessiva somma di € 929.621,89 oltre agli interessi ai tassi mora contrattualmente convenuti ai sensi dell'art. 5 del contratto, e in ogni caso entro i limiti della l. 108/96, a decorrere dal 18.09.2013 fino al saldo, in ogni caso entro i limiti della L.108/96, o quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa... IV) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”*

#### **Ragioni di fatto e di diritto**

La [REDACTED] a r.l., [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] hanno proposto appello avverso la sentenza n. 614/2021 del Tribunale di Cagliari, pronunciata all'esito del giudizio di opposizione instaurato dai medesimi avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] 2014, con il quale il Tribunale di Cagliari aveva ingiunto il pagamento, alla prima in qualità di debitrice principale ed agli altri in qualità di fideiussori, della complessiva somma di euro 929.621,89, oltre interessi e spese, in favore del Banco [REDACTED] s.p.a., pari all'importo erogato alla cooperativa in esecuzione del contratto di finanziamento stipulato il 25.11.2004, versato sul conto corrente n. [REDACTED] in quattro tranches, dal 04.3.2005 al 22.8.2007.

A definizione del primo grado di giudizio il Tribunale ha statuito nei seguenti termini: *“... 1) revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] 2014, pronunciato dal Tribunale di Cagliari il 24 aprile 2014,*



e condanna la [REDACTED] a r.l., [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] razi, al  
pagamento, in favore del [REDACTED] della somma di euro 929.621,89, oltre agli interessi,  
al saggio convenzionale di mora, dal 18 settembre 2013 fino al saldo; 2) condanna [REDACTED]  
[REDACTED] a r.l., [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] alla rifusione, in favore del Banco  
[REDACTED] delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 27.000,00, oltre  
spese generali (15%) ed accessori dovuti per legge.”

A sostegno dell'opposizione, la [REDACTED] a r.l., [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] avevano esposto che:

- con riferimento al contratto di finanziamento posto alla base dell'ingiunzione, trattandosi di finanziamento concluso ai sensi della l. r. 28/1984, per la realizzazione di una struttura alberghiera, l'istituto di credito avrebbe dovuto osservare non solo le disposizioni contrattuali strettamente intese, bensì tutte le disposizioni inerenti a tale specifica fattispecie contrattuale (i) la l.r. 28/1984; ii) la delibera “direttive istruttorie” e “disposizioni generali” sulla l.r. 28/1984 del 16.5.1995 n. 20/52 della Giunta Regionale; iii) il Protocollo di Intesa tra il Consorzio [REDACTED] S.r.l. e il Banco [REDACTED] del 4.09.1998; iv) la l.r. 18/2013 di proroga; v) la Convenzione tra la Regione Sardegna e il Banco [REDACTED] del 3.03.1995);
- nel 2010, a causa del conflitto con l'impresa edile [REDACTED] incaricata della realizzazione dell'immobile, la costruzione aveva subito un arresto (sebbene fosse stato realizzato ormai il 96% dell'opera), dando origine ad un contenzioso che aveva determinato l'impossibilità di fatto e giuridica di proseguire i lavori. In considerazione di tale sopravvenienza, la Regione Sardegna aveva concesso un'ulteriore proroga fino al 30.06.2014 per l'ultimazione della



struttura, cosicché l'istituto di credito non avrebbe potuto ottenere l'ingiunzione di pagamento, avente ad oggetto un credito non ancora esigibile;

- il decreto ingiuntivo era, in ogni caso, viziato da nullità, poiché la banca risultava carente del presupposto dell'interesse ad agire in quanto già in possesso di un titolo esecutivo, atteso che il contratto di finanziamento era stato stipulato con atto pubblico;
- risultavano erronei gli importi richiesti a causa dell'applicazione di oneri mai pattuiti, tassi di interesse superiori al tasso soglia ex l. 108/96 e interessi anatocistici. Specificamente: i) era stato pattuito un *tasso fisso* del 4,60% e un tasso di mora dell'8,10%, con un *tasso complessivo in caso di ritardato pagamento pari al 12,70%*, superiore al tasso soglia dell'8,145%; ii) le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, senza previa pattuizione, erano riscontrabili sia nell'estratto conto al 31.12.2007 al foglio n. 20 sia nell'estratto conto del 30.09.2011 foglio n. 10, nel quale *non risultava nessuna comunicazione al Cliente*; iii) gli interessi passivi e le spese relative ai c/c [REDACTED] e [REDACTED] erano stati girati in dare del c/c [REDACTED] nel quale sono stati conteggiati gli interessi passivi al tasso debitore di quel conto.

I fideiussori [REDACTED] [REDACTED] avevano, inoltre, eccetto l'illegittimità e invalidità delle fideiussioni, sia in quanto l'approvazione della delibera "direttive istruttorie" della Giunta Regionale aveva escluso la possibilità di richiedere ulteriori garanzie per la concessione dei finanziamenti agevolati contemplati dalla legge regionale 28/1984, sia poiché con il protocollo d'intesa tra il Consorzio [REDACTED] s.r.l. ed il Banco [REDACTED] quest'ultimo si era impegnato a richiedere fideiussioni ai soci proponenti nei limiti del 10% dell'importo non garantito dalla Regione Sardegna. La condotta della banca risultava, dunque, illegittima in quanto integrante un abuso del diritto, in violazione al generale principio di buona fede.

[REDACTED] avevano instaurato un separato giudizio di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, esponendo:

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb53575628f564c50cb1  
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b86934ed76b7d7e2b2c8c5d6e27b  
Firmato Da: BAGELLA GRAZIA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5b106a9bb316341e05c116b9de7bb4f6



- che il procedimento monitorio incardinato aveva finalità evidentemente emulativa, atteso che il Banco [REDACTED] disponeva dell'atto pubblico di finanziamento quale titolo esecutivo, oltre che vessatoria, vista l'immediata chiusura dell'accesso al credito sia per la società [REDACTED] sia per i fideiussori;
- la nullità ex art. 1815 co. 2 c.c. della clausola relativa agli interessi contenuta nel contratto di finanziamento, evidenziando, peraltro, di non essere più soci della [REDACTED] [REDACTED] a r.l. dal 19.09.2008, non ricevendo più aggiornamenti inerenti alla gestione da tale data.

Il Banco [REDACTED] costituitosi in entrambi i giudizi, aveva contestato quanto affermato dagli opposenti. Le due cause erano state successivamente riunite nel procedimento R.G. n. 5770/2014, il quale era stato istruito unicamente a mezzo di produzioni documentali.

\*\*\*

Il Tribunale ha svolto i rilievi appresso sintetizzati:

- a. l'inadempimento contestato alla mutuataria [REDACTED] non concerneva l'incompiuta realizzazione dell'immobile per cui era stato concesso il finanziamento regionale, bensì l'insolvenza delle rate di preammortamento, in quanto la proroga concessa dalla Regione aveva effettivamente determinato l'estensione del periodo di preammortamento, durante il quale la mutuataria avrebbe dovuto corrispondere le rate di soli interessi, in virtù di quanto disposto dall'art. 4 del contratto. Non avendo la mutuataria provato l'adempimento dell'obbligazione, l'istituto di credito si era legittimamente avvalso della clausola di cui all'art. 11 (decadenza dal beneficio del termine) per ottenere il rientro dell'intera esposizione debitoria;
- b. era infondata l'eccezione inerente il difetto di legittimazione ad agire del Banco [REDACTED] in quanto già in possesso di un titolo esecutivo, atteso che il contratto di finanziamento in questione, sebbene stipulato mediante atto pubblico, non prevedeva l'immediata corresponsione alla [REDACTED] della somma finanziata, risultando così privo dei requisiti del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;



- c. era priva di pregio anche l'eccezione inerente l'inesattezza degli importi richiesti per effetto dell'applicazione interessi illegali, perché usurari e anatocistici, oltre che di ulteriori oneri non pattuiti, in quanto basata, con specifico riferimento al profilo del superamento del tasso soglia, sullo scorretto assunto dell'ammissibilità della sommatoria tra tasso degli interessi corrispettivi e moratori; in ogni caso, il tasso di mora risultava inferiore al tasso soglia vigente per il trimestre di riferimento. Risultava, invece, erronea la data individuata dal Banco [REDACTED] per il computo degli interessi di mora, essendo quella corretta il 18.09.2013, data in cui era stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine;
- d. con riferimento alle eccezioni sollevate dai fideiussori circa l'invalidità e illegittimità dei contratti di garanzia: a) la delibera della giunta regionale n. 20/52 del 16.05.1996 non poneva alcun divieto alla pattuizione di ulteriori garanzie e, in ogni caso, non essendo una norma imperativa risultava inidonea a inficiare la validità delle garanzie sottoscritte, potendo al massimo rilevare nei rapporti interni tra regione e Banco [REDACTED] b) del pari, l'inadempimento del protocollo d'intesa con il Consorzio [REDACTED] non poteva minare la validità delle fideiussioni, avendo il medesimo natura negoziale;
- e. prive di rilievo risultavano, da ultimo, le affermazioni dei fideiussori [REDACTED] [REDACTED] inerenti all'uscita dalla compagine sociale dal 19.09.2008, essendo una circostanza priva di alcun effetto estintivo delle obbligazioni precedentemente assunte dalla cooperativa da essi garantite.

\*\*\*

La [REDACTED] a.r.l., [REDACTED]  
[REDACTED]

hanno proposto appello articolandolo nei seguenti motivi di gravame e richiamando quanto già esposto nel primo grado di giudizio: 1. erronea applicazione delle norme che disciplinano il contratto oggetto del giudizio e insussistenza di alcuna condotta inadempiente; 2. omessa pronuncia con riferimento alla lamentata applicazione di interessi ultra-legali, di interessi anatocistici e di altri



oneri mai pattuiti ai rapporti di mutuo e conto corrente; 3. errata individuazione della data di decorrenza degli interessi di mora, trattandosi di interessi non dovuti; 4. invalidità e illegittimità delle fidejussioni per violazione delle “direttive istruttorie” e del protocollo d’intesa, che integrerebbe l’abuso di un diritto da parte della banca; 5. nullità dei contratti di fidejussione per violazione dell’art. 2 della l. 287/1990; 6. erronea condanna alla rifusione delle spese. Da ultimo, hanno insistito per l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio di natura contabile e della prova testimoniale.

\_\_\_\_\_ costituitisi in giudizio con comparsa pervenuta telematicamente il 28.6.2021, hanno dichiarato di aderire ai motivi d’appello svolti dagli appellanti principali, sviluppando difese analoghe e concludendo come in epigrafe.

Si è costituito in giudizio il Banco \_\_\_\_\_ s.p.a., il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. e confutato i singoli motivi, evidenziando che la censura di cui al punto n. 5 dell’appello principale rappresenterebbe una domanda nuova. Nella propria comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. ha fatto rilevare la tardività dell’appello adesivo di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ questi ultimi, nella memoria conclusionale di replica, hanno preso posizione sul profilo contestato negando il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, sul rilievo che la loro posizione fosse inscindibile rispetto a quella degli appellanti principali, i quali avevano proposto tempestivo gravame.

\*\*\*

L’appello è ammissibile, non richiedendo l’art. 342 c.p.c. *“che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto”*, ma imponendo, invece, *“al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e*



formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, si da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (ex multis Cass n. 21336/2017). Risultano, tuttavia, inammissibili taluni specifici profili delle censure inerenti i rapporti di conto corrente, nei termini più avanti precisati.

È invece inammissibile, in quanto tardivo, l'appello adesivo proposto da [REDACTED] [REDACTED] atteso che la sentenza è stata loro notificata il giorno 1.03.2021 e l'atto d'appello adesivo è stato depositato solo il 28.06.2021, ben oltre il termine di trenta giorni ex art. 325 c.p.c. In particolare, non può trovare applicazione l'art. 334 c.p.c. riguardante le impugnazioni incidentali tardive, in quanto l'appello principale non è stato proposto contro di loro, né essi sono stati chiamati ad integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c., ma hanno invece integralmente condiviso le censure svolte dagli appellanti principali. In proposito si richiamano i principi espressi, da ultimo, da Cass. civ. Ord. n. 17614 del 24/08/2020 secondo cui: *“Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro il ricorrente principale, ritenendo l'interesse all'impugnazione sorto già in conseguenza dell'emanazione della sentenza di appello e non per effetto del ricorso principale).”.*

Risultano dunque inconferenti la giurisprudenza richiamata e le argomentazioni svolte dagli appellanti adesivi, avendo il giudizio ad oggetto un'obbligazione solidale passiva che non dà luogo a litisconsorzio necessario, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte (Cass. n. 5415/2022).



Passando al merito, l'appello principale è infondato, non essendo, le contestazioni svolte, idonee a confutare efficacemente le ragioni poste alla base della decisione impugnata, concretizzandosi in parte, in una riproposizione delle argomentazioni già svolte nel primo grado di giudizio, delle quali è stata accertata l'infondatezza, in parte nell'introduzione di temi d'indagine estranei alla presente causa e oggetto di altro giudizio di opposizione, a sua volta appellato e pendente dinanzi a questa Corte.

**Primo motivo.**

Il Tribunale avrebbe errato nell'accertare una condotta inadempiente della [REDACTED] quale conseguenza della scorretta applicazione di norme che disciplinano il finanziamento sottoscritto, includenti, oltre alle norme sul contratto di finanziamento: i) la l.r. 28/1984; ii) la delibera "direttive istruttorie" e "disposizioni generali" sulla l.r. 28/1984 del 16.5.1995 n. 20/52 della Giunta Regionale; iii) il Protocollo di Intesa tra il Consorzio [REDACTED] S.r.l. e il Banco [REDACTED] del 4.09.1998; iv) la l.r. 18/2013 di proroga; v) la Convenzione tra la Regione Sardegna e il Banco [REDACTED] del 3.03.1995. L'accertamento del Giudice sarebbe erroneo in quanto: a. il Banco aveva posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto un credito non ancora esigibile, vista la proroga ottenuta con la l.r. 18/2013 che avrebbe comportato, conseguentemente, la *posticipazione della data entro la quale accertare e verificare la sussistenza o meno dell'inadempimento ex art. 4 del contratto di finanziamento*; b. in ogni caso, si sarebbe verificata una situazione di impossibilità sopravvenuta rispetto al pagamento delle rate di preammortamento, sulla quale il Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi, causata dal contenzioso insorto con l'impresa [REDACTED] che aveva causato ulteriori costi alla Cooperativa, privandola della liquidità necessaria al pagamento delle rate e comportando un arresto nella costruzione dell'opera; la medesima RAS avrebbe concesso le suddette proroghe in considerazione della peculiare evenienza.

La censura non coglie nel segno in quanto:

- per il profilo sub lett. a), si rileva che è indubbia l'esigibilità del credito poiché la società [REDACTED] in qualità di mutuatario, aveva assunto sia l'obbligazione alla realizzazione integrale

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb63575328f564c50cb1  
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b6934ed76b7d72b2c8c5d6f27b  
Firmato Da: BAGELLA GRAZIA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5b106a9bb316341e05c116b9de7bb4f6



dell'immobile (c.d. ultimazione del programma di spesa), sia l'obbligazione al pagamento delle rate del mutuo, già a partire da quelle di preammortamento, da imputare ai soli interessi. Le proroghe concesse dalla Regione mediante legge -dunque certamente non in considerazione del caso specifico, essendo la legge per sua natura generale e astratta- evidentemente, potevano incidere solo sulla prima tipologia di obbligazione, inerente la realizzazione dell'opera, non dispiegando alcun effetto sull'obbligazione di pagamento, compatibilmente con il sinallagma del contratto di mutuo in virtù del quale il mutuatario gode del capitale concessogli e il mutuante riceve una remunerazione per le somme corrisposte;

- per il profilo sub lett. b), sono del tutto irrilevanti le vicende intercorse tra la [REDACTED] e l'impresa edilizia [REDACTED] essendo concretamente inidonee a dispensare il debitore dall'adempimento delle obbligazioni assunte. Difatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: *“In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che configuri l'impossibilità obiettiva ed assoluta di adempiere la maturata prescrizione del diritto della medesima parte ad ottenere, a sua volta, la ripetizione di importi corrisposti a terzi a titolo transattivo)”* (Cass n. 25777/2013), **nonchè:** *“L'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio «genus nunquam perit», può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro.”* (Cass. n. 20152/2022). Nel caso in esame, il debitore nega il proprio inadempimento insistendo sulla propria incolpevolezza, ma, alla luce di quanto esposto, il caso oggetto di giudizio nulla ha a che vedere con l'impossibilità sopravvenuta rilevante ai fini dell'estinzione



dell'obbligazione, essendo, sotto tale profilo, del tutto ininfluyente il contenzioso intercorso con l'impresa [REDACTED] Peraltro, l'istituto di credito ha mostrato una certa tolleranza nei confronti della vicenda, avendo atteso sino al 13.09.2013 per avvalersi della decadenza dal beneficio del termine ed intimare il rientro dell'esposizione debitoria al mutuatario e ai suoi garanti e, nonostante ciò, la [REDACTED] e i fideiussori non hanno, neppure tardivamente, adempiuto.

### Secondo motivo.

Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe omesso di vagliare compiutamente le eccezioni di parte attrice, limitandosi a rilevare l'erroneità della *sommatoria tra il tasso fisso e il tasso di mora*. Segnatamente, sarebbe stata ignorata la relazione contabile di parte dalla quale emergeva che il Banco [REDACTED] aveva applicato tassi di interesse che risultano essere illegali poiché mai pattuiti e al di sopra del c.d. tasso soglia ex. L. 108/96. L'appellante ha altresì reiterato le doglianze e argomentazioni concernenti: i) l'applicazione di interessi usurari e altri tassi mai pattuiti poiché da un mero controllo a campione sul conto corrente n. [REDACTED] sarebbe emerso che dal secondo trimestre del 1999 al quarto trimestre del 2013, su un totale di 59 trimestri, sarebbe stato applicato un tasso configurante usura in almeno 27 trimestri; ii) l'illegittimo esercizio dello *ius variandi*, in ragione della modifica delle condizioni contrattuali senza previa pattuizione e/o comunicazione, della quale sarebbe esemplificativo l'estratto conto al 31.12.2007 foglio n. 20 dove, in calce al documento, si comunica l'aumento delle spese e delle commissioni e viene, invece, modificato anche il tasso debitore. Così pure nell'estratto conto al 30.9.2011 foglio n. 10, non risulta nessuna comunicazione al Cliente; iii) l'applicazione di interessi anatocistici al contratto di mutuo e di illegittime commissioni di massimo scoperto, che risulterebbero quantificati negli all. nn. 16 e), 16 i) e 16 m) prodotti dal Banco [REDACTED] il quale ne avrebbe riconosciuto l'illegittimità e asserito di aver provveduto allo storno. In proposito gli appellanti hanno evidenziato il proprio interesse a verificare se lo storno fosse effettivamente avvenuto e quanto l'addebito delle somme non dovute avesse inciso sul computo degli interessi. Altresì: "... le rate per interessi di preammortamento del mutuo, n° 5 scadenza 25.5.2007 e n° 6 scadenza 25.11.2007, vengono pagate in ritardo per



*mancanza fondi sul c/c 17474, vengono imputate al dare del c/c corrente e gravate degli interessi passivi del conto. Le rate n° 8 e n° 9 (mai pattuite), riferite a interessi di preammortamento, invece di essere addebitate non appena il c/c [REDACTED] fosse provvisto di capienza, cioè nel luglio 2009, sono state addebitate due mesi più tardi con la mora riferita ai due mesi di ritardo cagionato dallo stesso Banco [REDACTED]. Gli interessi passivi e le spese relative ai c/c [REDACTED] e [REDACTED] sono stati girati in dare del c/c [REDACTED] nel quale sono stati conteggiati gli interessi passivi al tasso debitore di quel conto.”.*

Tanto riportato, devono ritenersi inammissibili, poiché estranee al *thema decidendum*, tutte le contestazioni inerenti i rapporti di conto corrente, già oggetto di altra opposizione avverso un diverso decreto ingiuntivo, definita in primo grado con sentenza del Tribunale di Cagliari, successivamente appellata, il cui procedimento risulta a tutt'oggi pendente presso questa Corte d'Appello, come sopra già detto. Nel presente giudizio, invece, si controverte sul rapporto posto a base del ricorso monitorio e dell'opposizione, vale a dire in ordine al credito derivante dal contratto di finanziamento e dal relativo inadempimento del debitore principale e dei fideiussori.

Fatta tale precisazione risultano, pertanto, irrilevanti tutte le istanze istruttorie reiterate, con particolare riferimento alla consulenza tecnica di natura contabile, la quale avrebbe, peraltro, finalità meramente esplorativa, considerato l'onere della prova ex art. 2697 c.c. di cui è gravato chi agisce in giudizio nelle controversie in ambito bancario, come precisato dalla Suprema Corte: *“... Da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.”* (Cass. n. 19597/2020). Solo per completezza si osserva che a sostegno della propria tesi gli appellanti hanno prodotto una sintetica perizia di parte, la quale, oltre che generica, risulta incentrata sulle movimentazioni dei rapporti di conto corrente, taluni tra l'altro stipulati nel 2009, quindi successivi al contratto di finanziamento.

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb63575628f564c50cb1  
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b6934ed76b7d72b2c8c5d6f27b  
Firmato Da: BAGELLA GRAZIA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5b106a9bb316341e05c116b6de7bb4f6



Con riferimento alla pattuizione di un tasso usurario per il contratto di mutuo, va ulteriormente precisato, rispetto a quanto già rilevato dal Tribunale, che il tasso degli interessi corrispettivi del 4,60% (art. 4 contratto di finanziamento) è conforme alla soglia vigente per i mutui ipotecari a tasso fisso nel trimestre di riferimento (ottobre - dicembre 2004) pari all'8,145% (=TEGM 5,43 x 1,5). Risulta, altresì, inferiore alla soglia il tasso degli interessi di mora dell'8,10% (art. 5 contratto di finanziamento), a fronte di un tasso soglia di mora pari all'11,295% [= (TEGM 5,43 + 2,1) x 1,5], operando secondo i criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. n. 19597/2020). Peraltro, gli appellanti lamentano un superamento del tasso soglia in numerosi trimestri, ma la contestazione risulta priva di pregio, attesa la pacifica irrilevanza dell'usura sopravvenuta: *“Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”* (Cass. Sez. Un n. 24675/2017).

Inammissibili per i profili riferiti ai rapporti di conto corrente, oltre che generiche per quanto attiene al contratto di mutuo, risultano, altresì, le contestazioni circa l'asserita applicazione di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e illegittimo esercizio dello *ius variandi*, atteso che a seguito delle erogazioni degli importi da parte della banca e dell'addebito delle rate di preammortamento, gli appellanti non hanno concretamente individuato, com'era loro onere, neanche un addebito di interessi che avrebbe prodotto interessi e, conseguentemente, il relativo ammontare, né addebito di oneri conseguenti all'illegittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.



**Terzo motivo.**

Secondo gli appellanti, coerentemente con la censura di cui al primo motivo d'appello, sarebbe erronea la statuizione volta a far decorrere il computo degli interessi da una data differente da quella indicata dal Banco ██████████ trattandosi di interessi comunque non dovuti.

Alla luce di quanto statuito con riferimento ai precedenti motivi di gravame, anche il terzo motivo non può trovare accoglimento, atteso che il Tribunale ha correttamente individuato il giorno 13.09.2013 quale data da cui far decorrere il computo degli interessi, essendo stata comunicata in tale data la missiva concernente la decadenza dal beneficio del termine e la richiesta di rientro dell'esposizione debitoria.

**Quarto motivo.**

Con riferimento alle eccezioni di invalidità e illegittimità della garanzia prestata, il Tribunale avrebbe esaminato solo i profili formalmente inerenti il contrasto con la delibera "direttive istruttorie" nonché con il Protocollo d'intesa, nonostante tali violazioni avessero concorso a dimostrare che la condotta del Banco ██████████ abbia integrato un abuso del diritto, avendo subordinato la concessione del finanziamento alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria da parte dei soci della Cooperativa, non richiesta dalla legge. Difatti, la modifica dell'art. 26 delle c.d. "disposizioni direttive" aveva abrogato l'obbligo di acquisire ulteriori garanzie, cosicché la banca avrebbe *abusato della posizione dominante in qualità di Ente Creditizio istruttore*; peraltro, siffatta condotta sarebbe, altresì, contrastante con lo spirito della L.R. 28/84, che dovrebbe promuovere l'occupazione e l'iniziativa imprenditoriale e sarebbe, in ogni caso, incompatibile con il generale principio di buona fede.

Ciò posto, avuto riguardo alle contestazioni svolte in questa sede dagli appellanti deve ritenersi che la doglianza (peraltro a tratti lessicalmente confusa con la fattispecie dell'abuso di posizione dominante) sia infondata. I fideiussori assumono l'invalidità della garanzia sottoscritta in quanto asseritamente illegittima poiché lesiva sia del generale principio di buona fede sia della legislazione regionale e dei suoi corollari. È noto che l'esercizio di ogni diritto debba informarsi al dovere di

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb5357528f564c50cb1  
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b8934ed76b7d72b2c8c5d6f27b  
Firmato Da: BAGELLA GRAZIA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5b106a9bb316341e05c116b6de7bb4f6



correttezza, che trova il proprio fondamento nell'art. 2 Cost. quale inderogabile dovere di solidarietà sociale e, in materia di obbligazioni e contratti, negli artt. 1175 e 1375 c.c.; inoltre, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo un orientamento ormai consolidato: *“L'abuso del diritto non presuppone una violazione in senso formale, ma si realizza quando nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo esercizio, ne risulti alterata la funzione obiettiva rispetto al potere che lo prevede ovvero lo schema formale del diritto sia finalizzato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore. Elementi sintomatici ne sono pertanto: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte.”* (Cass. n. 26541/2021); **ciò ribadendo quanto già precedentemente precisato dalla medesima Corte, secondo cui** *“Si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso.”* (Cass. n. 20106/2009).



Tuttavia, nel caso che qui interessa la fattispecie dell'abuso del diritto risulta inconferente per più ragioni.

1. Gli elementi costitutivi l'abuso, così come delineati dalla giurisprudenza, non hanno alcun riscontro nei fatti oggetto del giudizio: sebbene non si ignori che il credito erogato fosse assistito da cause legittime di prelazione (ipoteca e privilegio), peraltro non oggetto di contestazione, la richiesta di una garanzia personale, peraltro del tutto usuale nei rapporti bancari, non risulta censurabile ma, anzi, conforme all'attività imprenditoriale concretamente svolta e alla tutela del credito doverosamente perseguita. Né possono crearsi commistioni fra i principi di buona fede e correttezza e pretesi atteggiamenti volti a favorire l'accesso al credito estranei ai rapporti contrattuali. Difatti non va trascurato che entrambe le parti del rapporto sono imprese, che operano, dunque, secondo logiche imprenditoriali; che la banca deve, peraltro, dar conto del proprio operato ai detentori del capitale sociale; che la banca è sottoposta a controlli di natura pubblicistica finalizzati a garantirne la solidità e da ultimo la stabilità dell'intero mercato, tali da imporre un approccio costantemente improntato al principio di prudenza, quale quello adottato nel caso in esame dal Banco [REDACTED]. Peraltro, proprio il mancato adempimento delle obbligazioni assunte, rende evidente che le garanzie richieste dalla banca non erano certamente sovrabbondanti.

2. Con riferimento all'asserita violazione della del. 20/52 del 16.05.1996 - c.d. "direttive istruttorie"- e del Protocollo d'intesa del 4.09.1998 tra il Consorzio [REDACTED] s.r.l. e il Banco [REDACTED] s.p.a., trattasi di profili che, oltre ad essere singolarmente inidonei a minare la validità della garanzia sottoscritta, non sono neppure sintomatici dell'abuso del diritto, avuto riguardo agli elementi costitutivi sopra delineati e del caso concreto. Segnatamente: i) rispetto alla del. 20/52 (doc. 3 fasc. primo grado opposenti), con specifico riferimento all'art. 26, si rileva che la ricostruzione prospettata non risulta conforme al dato letterale della disposizione stessa, a norma della quale nell'originaria formulazione disponeva *"I finanziamenti concessi dovranno essere assistiti, congiuntamente o alternativamente da: a) garanzia fideiussoria sino al 90 per cento a carico della Regione; b) quota restante a carico delle società cooperative beneficiarie; c) garanzia*



ipotecaria di primo grado sugli immobili; d) privilegio su macchinari ed attrezzature; e) altre garanzie reali o personali a copertura del rischio.” (il grassetto è di chi scrive). L’abrogazione della previsione contenuta sub lett. e), posta dai garanti a fondamento della contestazione, diversamente da quanto da essi argomentato, non comporta alcun divieto, ma semplicemente esclude l’obbligatorietà dell’acquisizione di ulteriori garanzie, che possono comunque essere richieste; ii) circa la lamentata violazione del Protocollo d’intesa (doc. 4 fasc. primo grado oppONENTI), oltre a confermare quanto già osservato dal Tribunale con riferimento alla sua rilevanza meramente negoziale, si precisa che il medesimo dispone testualmente sulle caratteristiche delle fidejussioni: “Secondo quanto espressamente previsto dalle Direttive istruttorie regionali, il 90% dei finanziamenti bancari ai sensi degli artt. 9 e 10 l.r. 28/1984 è garantito da fideiussione sussidiaria della Regione Sarda; il restante 10% è garantito dalla fideiussione dei soci proponenti.”. Dunque, è evidente che non sussiste alcun divieto con riferimento all’ammontare massimo delle garanzie.

#### **Quinto motivo.**

Secondo gli appellanti garanti dell’obbligazione principale, la fideiussione sarebbe ad ogni modo nulla per violazione dell’art. 2 della l. 287/1990 poiché, come confermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 29810/2017), le operazioni bancarie conformi allo schema predisposto dall’A.B.I. (c.d. “fidejussioni omnibus”), e segnatamente, alla luce del Provv. n. 55 del 2 maggio 2005 della B.I., le fidejussioni, come quelle di cui è causa, che contengono la sostanza delle seguenti clausole: 1) “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; - previsione contenuta nella lettera g) delle fidejussioni di cui è causa (allegati B e C al contratto di finanziamento); 2) “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; - previsione contenuta nella lettera h) della fideiussione allegato B e nella lettera i) della fideiussione allegato



C; 3) “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; - previsione contenuta nella lettera b) e n) della fideiussione allegato B e nella lettera b) della fideiussioni allegato C.

Si rammenta che, sebbene la questione non risulti sollevata nel corso del primo grado di giudizio, bensì introdotta con il gravame, la nullità del contratto è suscettibile di rilievo officioso in ogni stato e grado del procedimento. Nel merito la questione è, tuttavia, priva di pregio, atteso che: 1. la fideiussione risulta sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento e unicamente a garanzia delle obbligazioni da esso scaturenti, cosicché è da escludere che possa essere qualificata come fideiussione (tralasciando l’analisi della sua natura di fideiussione ovvero di contratto autonomo di garanzia, non essendo dirimente ai fini della decisione) c.d. *omnibus*, per tale intendendosi il contratto con cui il fideiussore garantisce il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore, non scaturenti da un’operazione specifica come nel caso di specie; 2. nondimeno, anche a voler ignorare che il caso in esame riguarda una specifica obbligazione, gli appellanti richiamano a sostegno della propria tesi - insistendo anche negli scritti conclusionali - un orientamento giurisprudenziale ormai superato, visto il recente approdo delle Sez. Un. della Suprema Corte, alla luce del quale: “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” (Cass. S.U. n. 41994/2021). Pertanto, l’eventuale illegittimità delle clausole richiamate inciderebbe solo sulle medesime -di cui non è stata dedotta la specifica rilevanza con riguardo alle pretese azionate nel



presente giudizio- non dispiegando effetti sulla totalità del contratto ex art. 1419 c.c. e sulla operatività della garanzia, atteso che non risulta, né è stato in alcun modo dimostrato, che in difetto delle suddette clausole le parti non avrebbero concluso l'accordo. La soluzione risulta pienamente conforme tanto al generale principio di conservazione dei negozi giuridici, tanto alla finalità di tutela della concorrenza sottesa alla l. n. 287 del 1990, che non possono prestarsi a strumentalizzazioni delle parti.

#### Sesto motivo.

Gli appellanti principali assumono, altresì, l'erroneità della condanna alla rifusione delle spese essendo scorretto l'esito del giudizio di primo grado.

A tal proposito ci si limita a rilevare che con il rigetto dei precedenti motivi di gravame, anche l'ultima censura non può trovare accoglimento.

Al rigetto dell'appello principale e all'inammissibilità di quello adesivo consegue la condanna degli appellanti principali e adesivi alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato (scaglione di riferimento rapportato all'importo azionato, parametro medio, esclusa fase trattazione/istruttoria non tenutasi).

Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 in capo agli appellanti principali e adesivi.

#### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile quello adesivo avverso la sentenza n. 614/2021 del Tribunale di Cagliari;

condanna gli appellanti principali e adesivi in solido alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del grado che liquida in € 18.511,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge;

dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali e di quelli adesivi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.



Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 23 marzo 2023.

La Presidente

*Dott.ssa Donatella Aru*

La Cons. Est.

*Dott. ssa Grazia M. Bagella*

